

Tribunale di Piacenza, 21 settembre 2009 – Est. Morlini.

Obbligazioni solidali – Azione promossa nei confronti di un solo condebitore – Litisconsorzio necessario – Esclusione.

Procedimento civile – Prove – Perizia stragiudiziale – Valore indiziario – Sussistenza.

La natura solidale dell'obbligazione non comporta un litisconsorzio necessario di tutti i debitori, potendo il creditore convenire in giudizio uno solo dei debitori per ottenere da lui il pagamento dell'intera somma, fermo il diritto di regresso di tale debitore verso gli altri condebitori solidali. (gm)

La perizia stragiudiziale, quale prova atipica, pur non avendo piena efficacia probatoria, ha comunque un residuale valore probatorio, sia pure meramente indiziario. (gm)

omissis

IL CASO.it

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Promuovendo la presente controversia, la T. s.n.c. nonché i signori P. e C. in proprio, convengono in giudizio il comune di G.. Domandano i ricorrenti il ristoro dei danni subiti a cantina e garage di un capannone, nonché dei beni mobili ivi contenuti, a seguito di infiltrazioni di acque piovane subite a cagione dell'intensa precipitazione piovosa avvenuta la sera del 30/4/2004, sul presupposto del mancato funzionamento del sistema comunale di scarico delle acque.

Costituendosi in giudizio, resiste parte convenuta.

Da una prima angolazione ed in rito, deduce il Comune la carenza di legittimazione attiva dei signori P. e C., per non essere personalmente proprietari dei beni asseritamente danneggiati. Da una seconda angolazione e nel merito, argomenta la non riconducibilità all'ente pubblico dell'evento lesivo integrato dall'allagamento di garage e cantina, in ragione sia dell'eccezionalità delle precipitazioni; sia del fatto che l'allagamento sarebbe stato causato da una rampa di accesso alla proprietà della T. s.n.c., costruita dalla stessa in violazione della normativa comunale; sia infine dal fatto che l'allagamento sarebbe stato comunque cagionato dallo straripamento del canale irriguo, di proprietà non del Comune, ma del Consorzio di bonifica T. T..

Da ultimo, contesta la convenuta "natura ed entità" dei danni ex adverso conteggiati in oltre 20 mila euro.

La causa è istruita con una CTU affidata all'ing. Q..

MOTIVI DELLA DECISIONE

a) E' fondata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata da parte convenuta nei confronti degli attori P. e C..

Sul punto, basta osservare che la difesa attorea, nell'atto introduttivo così come negli atti successivi, non asserisce mai che i beni relativamente ai quali si chiede il risarcimento, o quantomeno parte di essi, siano di proprietà dei signori P. e C.; ma anzi, emerge piuttosto che è la stessa parte attrice a ritenere come detti beni siano di esclusiva proprietà della sola T. s.n.c. (cfr. punti 1 e 2 della citazione; nonché 1, 2, 8, 16, 17, 19 della memoria 26/3/2007). Ciò, id est il fatto che sia la stessa parte attrice a ritenere come i beni danneggiati siano di esclusiva proprietà della T. s.n.c., è poi chiaramente comprovato anche dalla perizia stragiudiziale prodotta per indicare i danni subiti, perizia che sin dall'oggetto si riferisce ai "danni da allagamento subiti dalla ditta T. s.n.c. di P. R. & C" e che nelle conclusioni conferma come si tratti di "danno subito dalla ditta T. s.n.c. di P. R. & C" (cfr. prima ed ultima pagina dell'allegato 2 fascicolo parte attrice).

Consegue la declaratoria di carenza di legittimazione attiva dei signori P. e C..

b) Preliminarmente al merito, devono poi essere disattese le istanze istruttorie reiterate dalla difesa di parte convenuta anche in sede di precisazione delle conclusioni, con la richiesta di ammissione delle prove per testi dedotte nella memoria 29/3/2007. **IL CASO.it**

Invero, i capi 1, 4 e 5 sono pacifici; i capi 2, 3, 7, 8, 12, 13 e 14 sono irrilevanti; i capi 6, 10 e 11 valutativi ed oggetto di CTU; il capo 9 documentale.

c) Venendo al merito della questione, va innanzitutto ritenuta infondata la prima delle tre deduzioni della difesa di parte convenuta, a tenore della quale l'allagamento sarebbe dipeso da un evento eccezionale ed imprevedibile, come tale non addebitabile alla convenuta stessa.

Sul punto, basta osservare che la CTU disposta dal precedente Giudice Istruttore, all'esito di una motivazione convincente e pienamente condivisibile, dalla quale il Giudicante non ha motivo di discostarsi in quanto frutto di un iter logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato ed in continua aderenza ai documenti agli atti ed allo stato di fatto analizzato, sul punto nemmeno contestato dalle parti, ha evidenziato come la fognatura fosse perfettamente "idonea a smaltire le precipitazioni cadute nell'ora di massimo scroscio" (cfr. pag. 4 perizia).

Ne deriva l'insussistenza della dedotta eccezionalità dell'evento.

Parimenti infondata è la seconda argomentazione della difesa di parte convenuta, a tenore della quale l'allagamento sarebbe stato causato da una rampa di accesso alla proprietà della T. s.n.c., modificata dalla stessa al momento dei fatti di causa in violazione della normativa comunale, e solo successivamente ripristinata in modo corretto.

In realtà, parte convenuta non ha dato prova di quanto dedotto.

Invero, da un lato, la CTU ha evidenziato che "non è stato possibile constatare univocamente se la conformazione esistente al momento del sinistro fosse quella originale collaudata oppure se fosse stata cambiata con lo scopo di rendere più agevole l'ingresso al piano interrato" (cfr. pag. 5 perizia).

Dall'altro lato e comunque, anche a volere diversamente opinare, ritenendo (così come argomenta il Comune), che la situazione originaria collaudata fosse stata mutata ad opera degli attori e ripristinata solo dopo l'allagamento, ciò non gioverebbe comunque alla difesa del Comune. Infatti, dovrebbe comunque concludersi che anche con l'attuale conformazione del marciapiede, l'allagamento si sarebbe in ogni caso verificato (pag. 5 perizia: "l'acqua sarebbe comunque tracimata verso l'interno"; chiarimenti resi a verbale d'udienza del 7/10/2008 dal CTU: "tali modifiche non avrebbero impedito le infiltrazioni d'acqua... sarebbe entrata la stessa quantità d'acqua, pur se in un tempo più lungo... l'acqua sarebbe entrata dopo, ma sarebbe comunque entrata").

Solo parzialmente fondata, nei limitati termini e per gli effetti di cui infra, è invece la terza argomentazione difensiva di parte convenuta, relativa al fatto che l'allagamento sarebbe stato cagionato dalla tracimazione del canale irriguo, di proprietà non già del Comune, ma del Consorzio Bonifica T. T..

Sul punto, nuovamente ci si riporta alla CTU, che ha chiarito come l'allagamento sia effettivamente dovuto alla concausalità di due fattori, e cioè tanto la parziale ostruzione, cagionata da un "difetto di manutenzione e pulizia", delle bocche di lupo che permettono "all'acqua di accedere alla rete fognaria" (cfr. pag. 5 perizia; nonché verbale dei vigili del fuoco intervenuti in loco nell'immediatezza dei fatti, all. 1 fascicolo di parte attrice), ciò che è certamente è imputabile al Comune); quanto la "tracimazione del canale posto a monte" (cfr. sempre pag. 5 perizia), ciò che si è detto non essere imputabile al Comune. Trattasi appunto di concausalità, con la precisazione che "presumibilmente ciascuno dei due fattori è stato idonea a cagionare l'evento" (chiarimenti resi a verbale d'udienza del 7/10/2008 dal CTU).

Né può ritenersi provato quanto dedotto dalla difesa della convenuta in ordine al fatto che la parziale ostruzione delle bocche di lupo, essendo ciò una mera possibilità, non già una certezza od una alta probabilità (cfr. chiarimenti resi a verbale d'udienza del 7/10/2008 dal CTU).

IL CASO.it

Ciò detto, in base al disposto dell'art. 2055 c.c., essendo il fatto dannoso imputabile a più persone (cioè Comune e Consorzio), ciascuna di esse è responsabile solidalmente del danno cagionato nei rapporti esterni, fatta salva la possibilità di regresso da parte di chi ha pagato e tenuto conto che nei rapporti interni le singole colpe si presumono uguali. Peraltro, non avendo nessuna delle parti richiesto la chiamata in giudizio del Consorzio di Bonifica T. T., ed

atteso che la natura solidale dell'obbligazione non comporta un litisconsorzio necessario di tutti i debitori (per la consolidata giurisprudenza, cfr. da ultimo Cass. n. 14844/2007, Cass. n. 7501/2007, Cass. n. 24680/2006, Cass. n. 379/2005, Cass. n. 11228/2003, Cass. n. 5944/1997, Cass. n. 2226/1990, Cass. n. 2364/1988 e Cass. n. 4296/1987), deve pronunciarsi ex art. 2055 comma 1 c.c. la condanna dell'unico coobbligato convenuto, cioè il Comune di G., a risarcire l'intero danno subito dalla T. s.n.c., fermo restando il diritto del Comune stesso ad agire in regresso ex art. 2055 commi 2 e 3 c.c., in un distinto giudizio nei confronti del Consorzio di Bonifica.

IL CASO.it

d) Con riferimento all'entità dei danni subiti, ritiene il Giudice di doversi riportare alla stima operata dal CTU, che, all'esito di una motivazione convincente e pienamente condivisibile, dalla quale il Giudicante non ha motivo di discostarsi in quanto frutto di un iter logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato ed in continua aderenza ai documenti agli atti ed allo stato di fatto analizzato, ha ritenuto congrua la cifra di € 19.651,00 (cfr. pag. 6 perizia). Su detta somma capitale, all'evidenza debito di valore in quanto posta risarcitoria, vanno riconosciuti rivalutazione ed interessi moratori al tasso legale sulla cifra via via rivalutata dal momento del fatto, id est il 30/4/2004, al saldo.

Non può essere accolta, infatti, l'eccezione mossa dalla difesa di parte convenuta, che ritiene inaccoglibili le conclusioni del CTU, in quanto fondate sulla stima di danni elencati nella perizia stragiudiziale dell'attore (cfr. all. 1 fascicolo attoreo), inopponibile a parte convenuta in quanto atto di parte.

In realtà, per un verso deve evidenziarsi che la perizia stragiudiziale, in quanto prova atipica, pur non avendo piena efficacia probatoria, ha comunque pur sempre un residuale valore probatorio, sia pure meramente indiziario (cfr. 4186/2004, Cass. n. 5544/1999, Cass. n. 2574/1992, Cass. n. 1325/1984), e pertanto da essa può ricavarsi un principio di prova circa l'esistenza dei beni indicati dall'attore come danneggiati.

Per altro verso e comunque, e ciò appare dirimente, la prova dell'avvenuto danneggiamento di tali beni, è comunque fornita dalla relazione d'intervento dei Vigili del Fuoco nell'immediatezza dei fatti, che indica detti beni, poi elencati nella perizia stragiudiziale e stimati dal CTU, come effettivamente danneggiati e presenti in loco (cfr. all. 1 fascicolo di parte);

e) Circa infine le spese di lite, nei rapporti tra la T. s.n.c. ed il Comune di G. non vi sono motivi per derogare ai principi generali sulla soccombenza codificati dall'art. 91 c.p.c. Pertanto, tali spese, liquidate come da dispositivo in assenza di nota, sono poste a carico del convenuto ed a favore di T. s.n.c..

Quanto invece, al rapporto processuale tra gli attori P. e C. ed il convenuto Comune di G., il fatto che la pronuncia di carenza di legittimazione attiva sia resa in rito, senza svolgimento di istruttoria alcuna e senza alcun allungamento dei tempi necessari alla definizione del processo tra T. s.n.c. e lo stesso Comune, integra uno dei "giusti motivi" previsti dall'art. 92 comma 2 c.p.c. per procedere all'integrale compensazione, nonostante la piena soccombenza degli attori.

Le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, sono definitivamente poste a carico della soccombente convenuta.

P.Q.M.

il Tribunale di Piacenza in composizione monocratica definitivamente pronunciando sulla causa proposta da T. s.n.c., P. R. e C. M. nei confronti di Comune di G. nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa istanza disattesa

- dichiara il difetto di legittimazione attiva di P. R. e C. M.;
- dichiara tenuto e condanna il Comune di G. a pagare a T. s.n.c. s.n.c. € 19.651,00, oltre rivalutazione ed interessi sulla somma via via rivalutata dal 30/4/2004 al saldo;
- dichiara tenuto e condanna il Comune di G. a rifondere a T. s.n.c. s.n.c. le spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 170,00 per diritti ed onorari, € 2.200,00 per rimborsi, oltre IVA, CPA ed art. 14 TP;
- compensa le spese di lite tra gli attori P. e C. ed il Comune di G.;
- pone definitivamente a carico del Comune di G. le spese di CTU, già liquidate in corso di causa.

IL CASO.it

Piacenza, 21/9/2009